



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

Tel. 0864797401 - Fax: 0864238007 - e-mail tecnico@comunegaglianoaterno.it - P.I. 00212360663

AVVISO PUBBLICO

DOMANDA DI CONTRIBUTO FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE.

Decreto riparto disonibilità 2021

(DECRETO MINISTERIALE 19 LUGLIO 2021 – GURI N. 197 DEL 18/08/2021)

DISPOSIZIONI GENERALI

FINALITÀ

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

FABBISOGNO

Al fine di consentire il riparto e la concessione delle risorse nell'anno 2021, il Comune di Gagliano Aterno dovrà trasmettere alla Regione Abruzzo l'importo complessivo del fabbisogno delle domande ammesse al contributo. La raccolta del fabbisogno avverrà direttamente presso il Comune, attraverso la compilazione di domande.

BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:

Tipologia 1): nuclei familiari aventi:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999 l'ISEE viene ridotto automaticamente del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63 €. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune richiederà una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Tipologia 2): nuclei familiari aventi ISEE compreso tra € 0,00 e € 35.000,00 che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dall'emergenza COVID-19.

Con riferimento esclusivamente alla Tipologia 1):

- 1.1) Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, art.1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
- 1.2) Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

Con riferimento esclusivamente alla Tipologia 2):

- 2.1) La perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:
 - cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
 - cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
 - cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
 - lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
 - malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid-19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all'emergenza COVID-19.

- 2.2) La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un **numero massimo di 6 mesi di locazione**;

- 2.3) Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, per l'accesso al contributo, è necessario autocertificare che il nucleo familiare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

ALTRI REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti 3 requisiti al momento della presentazione della domanda:

- 1
 - Cittadinanza italiana;
 - Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);
 - Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- 2 Residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- 3
 - Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che **non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9**.
 - In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;
 - Essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

- a) i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contribuiti di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
- b) chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 come risulta dall'attestazione ISEE;

CONTRIBUTO

L'assegnazione del contributo avverrà attraverso foglio dicalcolo elettronico preimpostato dalla Regione Abruzzo e messo a disposizione del Comune.

Il contributo è concesso all'inquilino per un massimo:

Tipologia 1)

Fascia A: € 3.100,00;

Fascia B: € 2.325,00.

Tipologia 2)

6 mesi di locazione e non superiore ad € 3.100,00.

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto il Comune ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota d'affitto.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

Sono escluse spese condominiali e accessorie.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata dal **29 novembre 2021** fino al **giorno 23 dicembre 2021**:

- **in forma cartacea** presso la sede provvisoria del Comune in Via Fontana n. 15;
- **elettronica** tramite PEC del Comune di Gagliano Aterno all'indirizzo: comunegaglianoaterno@pec.it

Il richiedente deve anche essere il **titolare** del conto corrente bancario e del relativo **codice IBAN** da indicare nella domanda.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

E' possibile presentare domanda solo per una delle due tipologie di richieste.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Eventuali integrazioni/modifiche della domanda dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune all'indirizzo email:

PEC: comunegaglianoaterno@pec.it

PEO: info@comunegaglianoaterno.it

o presso l'Ufficio Tecnico nella sede Comunale e, comunque, entro e non oltre il termine di chiusura della raccolta delle domande.

Durante il periodo di apertura del bando è possibile telefonare allo 0864.797401 int. 4 per le necessarie informazioni ai fini della presentazione della domanda di contributo.

CONTROLLI

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tali controlli sono seguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Saranno sottoposte ad un controllo più accurato le domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione.

Pertanto:

- nel caso di domande che presentino un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo corrisposto, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, accerterà preliminarmente che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentino un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo corrisposto, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, potrà erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando. Ed è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Non verranno trasmessi dati che violerebbero la privacy del cittadino, pertanto il Comune si limiterà ad inviare il solo numero di protocollo della domanda di contributo.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il Comune è il titolare dei dati.

Gagliano Aterno, 25 novembre 2021



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Massimiliano Belletti

ALLEGATO ALLA DET. DELL'U.T. N° 149 DEL 25/11/2021